



Agenzia di Sviluppo dei Monti Dauni

**DISPOSIZIONE  
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO  
del 26 maggio 2011**

**VISTO:**

- ✓ La legge 19 luglio 1993, n. 236 di conversione con modificazioni del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione"; in particolare l'art. 1 ter della predetta legge n. 236/93, che istituisce un apposito Fondo per lo Sviluppo, per consentire nelle aree individuate dall'art. 1 della legge medesima la realizzazione di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo preesistente;
  - ✓ Il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 21/09/2006 Registrato alla Corte dei Conti il 20/10/2006, registro n.5, foglio n.81 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 03/11/2006 con il quale stabilisce i criteri di priorità per l'attribuzione delle risorse.
  - ✓ La domanda di ammissione al contributo del Fondo per lo Sviluppo presentata dalla società Meridaunia s. c.a r.l. al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale in data 04/12/2006;
  - ✓ Il Decreto del 24 gennaio 2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione con il quale ha approvato il Programma di Sviluppo localizzato nell'area del Comune di Candela (Incubatore di Impresa) a valere sul Fondo per lo Sviluppo art. 1 ter legge 236/93 presentato dalla società "Meridaunia";
  - ✓ La Convenzione sottoscritta tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione – e la società "Meridaunia" concernente l'attuazione del Programma su indicato;
  - ✓ La Convenzione sottoscritta tra la società "Meridaunia" e il Comune di Candela concernente la concessione gratuita per un periodo di 5 anni rinnovabili, dell'Immobile da destinare a Centro Servizi Per l'Impresa (Incubatore di Impresa) sito nella area artigianale del Comune stesso;
  - ✓ Il Bando Pubblico della società Meridaunia PROGETTO "CENTRO SERVIZI PER L'IMPRESA DEI MONTI DAUNI E LUCERA" (Incubatore) SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI per la selezione di aziende da insediare all'interno dell'Incubatore, pubblicato il 09/10/2009;
  - ✓ La Disposizione Presidenziale del 15/03/2010 con la quale si pubblicavano le integrazioni al Bando Pubblico del 09/10/2009;
  - ✓ Le domande presentate in risposta al bando suddetto;
  - ✓ Le convenzioni sottoscritte con le aziende ammesse a finanziamento;
  - ✓ Le richieste pervenute dalle stesse aziende e acquisite agli atti da Meridaunia, in cui si fa istanza di una proroga dei termini previsti dall'art. 12 delle convenzioni sottoscritte;
  - ✓ L'art. 12 " **Efficacia e Garanzia**" della convenzione suddetta che cita testualmente:
    - La presente Convenzione acquisterà efficacia solo se entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula si saranno verificate tutte le condizioni che seguono:
- ⇒ se l'Utente avrà consegnato alla MERIDAUNIA s.c.a r.l. la copia conforme delle polizze di assicurazione emesse da primaria società assicuratrice, mediante le quali l'Utente si sarà assicurato per tutta la durata del presente contratto, contro il rischio della responsabilità civile derivante dall'esercizio della propria impresa anche per danni causati da propri dipendenti e collaboratori per un massimale non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e avrà assicurato contro il rischio di incendio, scoppio, fulmine gli spazi ad esso assegnati per un massimale non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). Nelle relative polizze dovrà essere inclusa la clausola che

**GAL MERIDAUNIA S. C. a r. l.**

Agenzia di Sviluppo dei Monti Dauni

Loc. Tiro a Segno snc – 71023 Bovino (FG) - Tel. 0881 912007//966557 Fax 0881 912921

[www.meridaunia.it](http://www.meridaunia.it); info@meridaunia.it



*Agenzia di Sviluppo dei Monti Dauni*

preveda, in caso di disdetta, l'obbligo per la compagnia assicuratrice di darne tempestiva comunicazione alla MERIDAUNIA s.c.a r.l..

- ⇒ se l'Utente avrà stipulato in favore della MERIDAUNIA s.c.a r.l. una fidejussione bancaria ovvero una polizza fidejussoria, rispettivamente, di primaria banca o Società assicuratrice, a prima domanda, con espressa rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. per l'importo di Euro XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX/00) e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., a garanzia dei corrispettivi e dei rimborsi dovuti in forza del presente contratto e per tutta la durata di esso, o in alternativa la costituzione di un deposito cauzionale del valore di 6 mensilità a garanzia del pagamento dei corrispettivi e dei rimborsi dovuti in forza del presente contratto;
- ⇒ Qualora entro il predetto termine non si saranno realizzate tutte le condizioni sopraindicate , la presente Convenzione rimarrà priva di ogni efficacia come se non fosse mai stato sottoscritto.

**DISPONE** di modificare il testo dell'art. 12 come segue:

**Art. 12 Efficacia e Garanzia**

La presente Convenzione acquisterà efficacia solo se entro **90 (novanta)** giorni dalla data di stipula si saranno verificate tutte le condizioni che seguono:

- ⇒ se l'Utente avrà consegnato alla MERIDAUNIA s.c.a r.l. la copia conforme delle polizze di assicurazione emesse da primaria società assicuratrice, mediante le quali l'Utente si sarà assicurato per tutta la durata del presente contratto, contro il rischio della responsabilità civile derivante dall'esercizio della propria impresa anche per danni causati da propri dipendenti e collaboratori per un massimale non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e avrà assicurato contro il rischio di incendio, scoppio, fulmine gli spazi ad esso assegnati per un massimale non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). Nelle relative polizze dovrà essere inclusa la clausola che preveda, in caso di disdetta, l'obbligo per la compagnia assicuratrice di darne tempestiva comunicazione alla MERIDAUNIA s.c.a r.l..
- ⇒ se l'Utente avrà stipulato in favore della MERIDAUNIA s.c.a r.l. una fidejussione bancaria ovvero una polizza fidejussoria, rispettivamente, di primaria banca o Società assicuratrice, a prima domanda, con espressa rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. per l'importo di Euro XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX/00) e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., a garanzia dei corrispettivi e dei rimborsi dovuti in forza del presente contratto e per tutta la durata di esso, o in alternativa la costituzione di un deposito cauzionale del valore di 6 mensilità a garanzia del pagamento dei corrispettivi e dei rimborsi dovuti in forza del presente contratto;
- ⇒ Qualora entro il predetto termine non si saranno realizzate tutte le condizioni sopraindicate , la presente Convenzione rimarrà priva di ogni efficacia come se non fosse mai stato sottoscritto.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Puglia entro i termini di 60 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa del presente atto.

F.to Il Presidente di Meridaunia Scarl  
(Responsabile Unico del Procedimento)  
*Alberto Casoria*